

## Concorso per l'ammissione alla Prima classe dei Corsi normali dell'Accademia Navale nell'anno accademico 2013-2014

Art. 51.

### Posti a concorso

1. I posti disponibili nel concorso, per esami, per l'ammissione di 98 (novantotto) Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale per l'anno accademico 2013-2014, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), sono così ripartiti:

- a) 90 (novanta) per i sottonotati Corpi:
  - 1) 57 (cinquantasette) per il Corpo di Stato Maggiore;
  - 2) 16 (sedici) per il Corpo del Genio Navale;
  - 3) 9 (nove) per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo;
  - 4) 8 (otto) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
- b) 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo.

2. I concorrenti potranno chiedere di partecipare, in alternativa, per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a) ovvero per quelli di cui al precedente comma 1, lettera b). Pertanto, non è consentito concorrere, neanche presentando distinte domande, per entrambe le categorie di posti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b). I concorrenti per i posti di cui al precedente comma 1, lettera a), nella domanda di partecipazione al concorso, potranno indicare solo l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi per i quali è indetto il concorso (Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato Militare Marittimo e Capitanerie di Porto), fermo restando che l'indicazione non sarà vincolante ai fini della assegnazione ai Corpi che avverrà con i criteri indicati nel successivo art. 62.

3. Tuttavia, se i posti di cui al citato comma 1, lettera a) risultano non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, potrà procedersi, nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'approvazione della graduatoria generale di merito e il successivo provvedimento di assegnazione definitiva ai corpi dei vincitori del concorso, di cui all'art. 62, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, previo gradimento di questi ultimi. Non è consentito, al contrario, il ripianamento di eventuali vacanze che dovessero verificarsi nel Corpo Sanitario Militare Marittimo con i concorrenti idonei non vincitori per i Corpi vari.

4. I corsi avranno, di massima, inizio nella terza decade del mese di settembre 2013. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi, integrati da campagne navali e imbarchi, saranno quelle previste dal piano di studi dell'Accademia Navale.

5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi, gli Allievi saranno tenuti a seguire i corsi con le seguenti modalità:

- a) gli ammessi al corso per il Corpo di Stato Maggiore completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea in scienze marittime e navali e, successivamente, della laurea magistrale in scienze marittime e navali per i frequentatori dell'indirizzo navale-operativo e della laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni per i frequentatori dell'indirizzo navale-tecnologico. L'assegnazione dei frequentatori a uno dei predetti indirizzi avverrà all'inizio del primo anno del corso applicativo, a cura dello Stato Maggiore della Marina;

- b) gli ammessi al corso per il Corpo del Genio Navale completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili

insegnamenti a carattere professionale e tecnico-scientifico, finalizzato al conseguimento della laurea in ingegneria navale e, successivamente, della laurea magistrale in ingegneria navale per i frequentatori dell'indirizzo navale, e della laurea magistrale in ingegneria civile e ambientale per i frequentatori dell'indirizzo infrastrutturale. L'assegnazione dei frequentatori a uno dei predetti indirizzi avverrà, all'inizio del primo anno del corso applicativo, a cura dello Stato Maggiore della Marina;

c) gli ammessi ai corsi per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico-giuridico-amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza;

d) gli ammessi al corso per il Corpo Sanitario Militare Marittimo completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;

e) gli ammessi ai corsi per il Corpo delle Capitanerie di Porto completeranno un ciclo di studi comprendente tutti gli indispensabili insegnamenti a carattere professionale e marinaresco, con orientamento tecnico-giuridico-amministrativo, finalizzato al conseguimento della laurea magistrale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare.

6. Per quanto indicato al precedente comma 5, gli Allievi non potranno far valere gli esami universitari che hanno sostenuto prima dell'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Navale ai fini del conseguimento dello stesso titolo di laurea che essi conseguiranno al termine del ciclo formativo.

7. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 1, comma 3, il numero dei posti di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo potrà subire modificazioni o devoluzioni tra i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo Corpo, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito del concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto termine, le modalità di effettuazione dei corsi di cui al precedente comma 5.

## Art. 52.

### Riserve di posti

1. Nel concorso di cui al precedente art. 51, sono previste le seguenti riserve di posti:

a) per gli Allievi di tutte le Scuole Militari (dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) -se conseguono al termine dell'anno scolastico 2012-2013 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, riportano giudizio di idoneità in attitudine militare presso dette Scuole e risultano idonei al termine del concorso- e' riservato il 30% complessivo dei posti previsti per ciascun corso, di cui il 20% a favore dei diplomati presso la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e il 10% a favore dei diplomati presso le Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.

b) per il coniuge e i figli superstiti ovvero i parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, il 10% dei posti previsti per ciascun corso. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla

data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. I posti riservati di cui al precedente comma 1 sono così ripartiti:

a) 27 (ventisette) posti per i Corpi di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), di cui 18 (diciotto) per i provenienti dalla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e 9 (nove) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica;

b) 2 (due) posti per il Corpo di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b), di cui 1 (uno) per i provenienti dalla Scuola Navale Militare "Francesco Morosini" e 1 (uno) per i provenienti dalle Scuole Militari dell'Esercito e dell'Aeronautica.

c) 9 (nove) posti per i Corpi di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio;

d) 1 (uno) posto per il Corpo di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b) a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio.

3. I posti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) eventualmente non ricoperti in una delle due predette ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%) di cui al precedente comma 1 del presente articolo saranno devoluti all'altra.

4. I posti riservati di cui al precedente comma 1, lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorità a:

a) concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualità di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o in rafferma;

b) altri concorrenti idonei.

5. I posti riservati ai sensi del precedente comma 1, lettera b) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei.

#### Art. 53.

##### Domanda di partecipazione - disposizioni specifiche

1. La domanda di partecipazione al concorso, i cui modelli sono pubblicati nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovrà essere compilata esclusivamente on-line e inviata, con esclusione di qualsiasi modalità diversa da quella indicata al precedente art. 4, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie Speciale. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà dichiarare:

a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;

b) i posti per i quali intende concorrere -in alternativa, o quelli di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) o quelli di

cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b)- utilizzando i rispettivi modelli di domanda disponibili nel citato portale dei concorsi. Se concorre per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), dovrà indicare anche l'ordine di preferita assegnazione ai Corpi (Stato Maggiore, Genio Navale, Commissariato Militare Marittimo e Capitanerie di Porto);

c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto agli obblighi militari;

d) il proprio stato civile;

e) la residenza e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;

f) di non essere stato condannato, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, e che non risultano a loro carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 - 57125 Livorno, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra. Nel redigere tale attestazione il concorrente dovrà tener conto che l'Accademia Navale, al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, acquisirà d'ufficio il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;

h) di non essere stato prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione di proscioglimenti per inidoneità psicofisica;

i) il servizio militare eventualmente prestato. Se militare in servizio dovrà indicare la data di inizio del servizio, il proprio grado e l'indirizzo del Reparto/Ente presso il quale presta servizio. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica ovvero al recapito indicato nella domanda di cui alla successiva lettera p), che potrebbe non coincidere con quello del Comando di appartenenza. In tal caso l'interessato dovrà comunque tenerne informato detto Comando. Se già collocato in congedo, dovrà indicare le date di inizio e di fine del servizio, nonché il grado rivestito all'atto del congedamento; se concorrente di sesso maschile, anche il Centro Documentale dell'Esercito o il Dipartimento Militare Marittimo/Capitaneria di Porto o il Reparto Territoriale del Personale del Comando Scuole/3<sup>a</sup> Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della 1<sup>a</sup> Regione Aerea dell'Aeronautica di iscrizione;

l) il titolo di studio posseduto o che potrà conseguire al termine dell'anno scolastico 2012-2013. Il concorrente che all'atto della presentazione della domanda non ha ancora conseguito il titolo di studio prescritto sarà ammesso con riserva al concorso e avrà l'obbligo di comunicarne l'avvenuto conseguimento, con il relativo punteggio, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) ovvero a mezzo telegramma all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi - viale Italia n. 72 - 57125

Livorno. Il mancato conseguimento del titolo di studio determinerà l'esclusione dal concorso. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso;

m) di essere a conoscenza che, in caso di ammissione ai corsi, sarà cancellato dal ruolo di provenienza (se militare in servizio o in congedo), ai sensi della normativa vigente, con conseguente perdita del grado rivestito;

n) di essere a conoscenza che, se sarà ammesso ai corsi, dovrà sottoscrivere la ferma di cui al precedente art. 12;

o) la lingua o le lingue straniere nelle quali intende eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, per un massimo di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola, e una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba;

p) il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, del numero telefonico e di una casella di posta elettronica. Il concorrente dovrà inoltre segnalare tempestivamente, con le medesime modalità di cui alle precedenti lettere f) e l), all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che verrà a verificarsi durante l'espletamento del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: il concorrente dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione Militare di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Il concorrente che dichiara, inoltre, il possesso del titolo di preferenza concernente il lodevole servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della Difesa dovrà consegnare, all'atto della presentazione alla prova scritta di selezione culturale, una dichiarazione rilasciata dalla medesima Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, attestante il lodevole servizio prestato. La mancata presentazione nei termini e con le modalità predette di tale dichiarazione non consentirà all'interessato di beneficiare del relativo titolo di preferenza;

r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

s) di prestare il proprio consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

t) di avere tenuto condotta incensurabile e di non aver tenuto comportamenti, nei confronti delle Istituzioni democratiche, che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

u) l'eventuale diritto alla riserva di posti di cui agli artt. 645 e 649 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. L'Accademia Navale potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

3. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo, il candidato, oltre a manifestare

esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione) si assume la responsabilita' penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 54.

#### Fasi del concorso

1. Il concorso di cui al precedente art. 51, comma 1 prevede le fasi concorsuali indicate nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b).

Art. 55.

#### Prova scritta di selezione culturale

1. Tutti i concorrenti saranno sottoposti, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto, alla prova scritta di selezione culturale con quesiti a risposta multipla sui programmi e con le modalita' riportate nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale prova avra' luogo presso il comprensorio della Marina Militare di Piano S. Lazzaro, sito in Ancona in via della Marina 1, ovvero presso altra idonea struttura sita in Ancona, presumibilmente nel mese di marzo 2013. La sede e le date di svolgimento di detta prova saranno rese note presumibilmente a partire dal 2 marzo 2013, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it) e [www.personil.difesa.it](http://www.personil.difesa.it). La pubblicazione con le modalita' suindicate avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. I concorrenti frequentatori delle Scuole Militari si dovranno presentare nelle date e con le modalita' che saranno indicate direttamente dall'Accademia Navale al Comando della Scuola di appartenenza stessa. Presumibilmente entro la prima meta' del mese di febbraio 2013 sara' disponibile nel sito [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it) il sistema di training on-line che consentira' ai concorrenti di esercitarsi per lo svolgimento della prova. Prima dell'inizio della prova la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova medesima. La prova di cui al presente articolo si svolgera', in quanto applicabili, secondo le disposizioni degli artt. 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nel giorno e nell'ora indicati nel suddetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.

3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso,

quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocaioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma.

4. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 5, la prova si intendera' superata dai concorrenti che conseguiranno la votazione minima di 21/30. Sulla base del punteggio conseguito dai concorrenti, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) provvedera' a formare, al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere alla prova successiva, due distinte graduatorie, di cui una per i concorrenti ai posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) e una per i concorrenti ai posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b). Il punteggio conseguito in detta prova sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62.

5. Saranno ammessi agli accertamenti psicofisici di cui al successivo art. 56, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al precedente comma 4:

a) 855 (ottocentocinquantacinque) concorrenti, per i posti a concorso per i Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, del Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso;

b) 100 (cento) concorrenti, per i posti a concorso per il Corpo Sanitario Militare Marittimo. Saranno inoltre ammessi i concorrenti che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo concorrente ammesso.

6. I concorrenti che non avranno superato la prova scritta di selezione culturale non riceveranno alcuna comunicazione al riguardo. L'esito della prova scritta di selezione culturale sara' reso noto con avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso, consultabile anche nei siti [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it) e [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it), avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, tel. 0586/238531 (mail: [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it)) o al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni con il Pubblico, tel. 06/417050412 (mail: [urp@persomil.difesa.it](mailto:urp@persomil.difesa.it)).

Art. 56.

#### Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti risultati idonei al termine della prova scritta di selezione culturale dovranno presentarsi presso il Centro di Selezione della Marina Militare - via delle Palombare 3 - Ancona,

presumibilmente nel periodo aprile-maggio 2013, con le modalita' indicate nell'avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi -ovvero, per ragioni organizzative, nel messaggio di posta elettronica o nella lettera raccomandata o telegramma di convocazione dell'Accademia Navale-, per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, della durata presunta di due giorni, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a). L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e delle direttive del 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, citate nelle premesse.

2. Gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica al servizio dei concorrenti, quali Allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale. I concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciuti in possesso degli specifici requisiti fisici di cui al precedente art. 8, comma 4. I concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione agli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti stessi, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma.

3. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, acquisira' la documentazione di cui al successivo art. 60, commi 1, 2 e 3, necessaria per la successiva effettuazione degli accertamenti psicofisici e attitudinali; per i concorrenti di sesso femminile, in caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione medesima non procedera' agli accertamenti psicofisici e si asterra' dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza sia stato accertato anche con le modalita' previste nel presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 62, comma 1. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando. La predetta commissione disporra' quindi, per tutti gli altri concorrenti, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

- a) cardiologico con ECG;
- b) oculistico;

c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;  
d) odontoiatrico;  
e) psichiatrico;  
f) ortopedico;  
g) analisi delle urine per la ricerca dei cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);

h) controllo dell'abuso sistematico di alcool;

i) ogni ulteriore esame clinico specialistico, di laboratorio e/o strumentale, ritenuto utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente maggiorenne da sottoporre a detto esame dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso, secondo il modello riportato nel citato allegato F del presente decreto. Il concorrente che è ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, invece, avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformità al medesimo allegato F, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il concorrente minorenni agli esami radiologici.

4. La commissione provvederà a definire il profilo sanitario di ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti e in base alla documentazione sanitaria prodotta dagli interessati in conformità al successivo art. 60, comma 1, lettere b) e c) e comma 2 (per i soli concorrenti di sesso femminile) e agli accertamenti psicofisici effettuati.

5. La commissione, seduta stante, comunicherà per iscritto al concorrente l'esito degli accertamenti psicofisici sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

a) idoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente art. 8, comma 9;

b) inidoneo all'ammissione all'Accademia Navale, con indicazione del motivo.

6. Saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati ai commi 1 e 2 del presente articolo cui sarà attribuito il profilo sanitario minimo di cui al precedente art. 8, comma 9.

7. Saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da o che presentano:

a) imperfezioni e infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare;

b) imperfezioni e infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario stabilito dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);

c) disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;

d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;

e) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli esiti di intervento per la correzione mono o bilaterale dei vizi di rifrazione, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di

laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;

f) abuso di alcolici, positività agli accertamenti diagnostici per assunzione, anche saltuaria od occasionale, di sostanze stupefacenti, e per utilizzo saltuario od occasionale di sostanze psicoattive a scopo non terapeutico;

g) tatuaggi, riscontrati all'atto della visita medica generale, che, per la loro sede o natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito <http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi>) ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultano, per contenuto, di discredito alle Istituzioni o sono indice di personalità abnorme (da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

8. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulterà scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine -che non potrà superare la data prevista per il completamento della procedura, di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b), da parte di tutti i concorrenti- entro il quale sottoporrà detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica. I concorrenti assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che sono le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste riconvocazioni.

9. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

10. I concorrenti giudicati inidonei potranno, tuttavia, inviare specifica istanza, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici effettuati presso il Centro di Selezione della Marina Militare, tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (con attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento), relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

11. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopra indicati ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel comma precedente. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dall'Accademia Navale, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma, comunicazione di ammissione con riserva alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, l'Accademia Navale comunicherà all'interessato che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici rimane confermato.

12. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei concorrenti di cui al precedente comma 10 -in caso di accoglimento dell'istanza e di

idoneita' alle fasi concorsuali di cui ai successivi artt. 57, 58 e 59, sostenute con riserva- sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2), a seguito di valutazione della documentazione sanitaria allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora ritenuto necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici. I concorrenti convocati per essere sottoposti a ulteriori accertamenti psicofisici, se per qualsiasi motivo non si presentano nel luogo, giorno e ora stabiliti, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso.

13. Il giudizio espresso dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 2) e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi saranno esclusi dal concorso.

#### Art. 57.

##### Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici saranno ammessi alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso l'Accademia Navale, presumibilmente nel periodo giugno-luglio 2013, con le modalita' comunicate mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi (e consultabile nei siti internet [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it) e [www.personil.difesa.it](http://www.personil.difesa.it)) ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o con lettera raccomandata o telegramma e, se idonei, sosterranno le ulteriori prove previste dal concorso per una durata presunta di sei giorni. Essi, all'atto della presentazione presso l'Accademia Navale, dovranno essere muniti, in originale o in copia conforme, del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica di tipo B, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2012 ovvero dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2013. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione dal concorso. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in piena sicurezza, dovranno altresì presentare anche il referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto referto non consentira' l'ammissione a sostenere le prove, con la conseguente esclusione dal concorso.

2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, idonee scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). I concorrenti assenti alla data, ora e luogo di convocazione alle prove di efficienza fisica saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 5. Non saranno previste rinvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. A tal

fine gli interessati dovranno far pervenire all'Accademia Navale un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) con, in allegato, copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, con lettera raccomandata o telegramma.

3. Le prove di efficienza fisica, tutte obbligatorie, consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate:

- a) nuoto m. 50 (qualunque stile);
- b) salto in alto (massimo tre tentativi);
- c) piegamenti sulle braccia (tempo limite 2 minuti senza interruzioni),
- d) corsa piana di m. 1.000.

Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato 0, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il medesimo allegato 0 contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove e i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti nell'ipotesi di momentanea indisposizione fisica, di esiti di precedente infortunio o di infortunio che si verifica durante l'effettuazione degli esercizi.

5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica, di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 3):

- a) verifichera' la validita' delle certificazioni prodotte dai concorrenti all'atto della presentazione in Accademia Navale;
- b) sottoporra' i concorrenti agli esercizi previsti, dopo averli resi edotti delle modalita' di esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto nei commi precedenti;
- c) autorizzera', nei casi e con le modalita' previste dal gia' citato allegato 0, il differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo immediatamente all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi;
- d) redigera' il verbale delle prove di efficienza fisica, attribuendo a ciascun concorrente il giudizio di idoneita' o inidoneita' per ciascuno dei 4 esercizi previsti nel gia' citato allegato 0.

6. Saranno considerati idonei i concorrenti che avranno conseguito l'idoneita' nella prova di nuoto e in almeno due degli altri tre esercizi previsti.

7. Il giudizio espresso dalla commissione per le prove di efficienza fisica e' definitivo. I candidati rinviati ad altra data per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica, ai sensi del paragrafo 3 del gia' citato allegato 0 al presente decreto, saranno ammessi con riserva alle successive fasi concorsuali. Tali candidati potranno essere rinviati non oltre la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali.

Art. 58.

#### Accertamenti attitudinali

1. Al termine delle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 57, i candidati giudicati idonei e quelli di cui al precedente art. 57, comma 7 saranno sottoposti, a cura della

commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sarà svolta con le modalità indicate nelle «Norme per la selezione attitudinale nel concorso prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale», e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina Militare», entrambe emanate dall'Ispettorato delle Scuole della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolerà nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:

a) area "stile di pensiero": analisi predisposizione al cambiamento, struttura;

b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilità, controllo e imperturbabilità, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorità;

c) area "produttività e competenze gestionali": livelli di energia e produttività, costanza nel rendimento, capacità di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacità di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;

d) area "motivazionale": bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.

2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verrà attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terrà conto della seguente scala di valori:

a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame;

b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;

c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;

d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;

e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.

La commissione assegnerà il punteggio di livello attitudinale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze delle prove di performance, delle valutazioni degli Ufficiali psicologi e di quelle degli Ufficiali colloquiatori; tale punteggio sarà diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica).

3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o di inidoneità. Il giudizio di inidoneità verrà espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90.

La commissione medesima, seduta stante, comunicherà a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

- idoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina Militare;

- inidoneo quale Allievo Ufficiale dei corsi normali della Marina Militare, con indicazione del motivo.

A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 56, comma 8 e quelli di cui al precedente art. 56, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Detti concorrenti, se giudicati inidonei al termine degli accertamenti attitudinali, non saranno ammessi a sostenere gli accertamenti psicofisici ovvero gli ulteriori accertamenti psicofisici di cui al precedente art. 56. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

## Prova orale di matematica e prova orale facoltativa di lingua straniera

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psicofisici, alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali, nonche' quelli di cui al precedente art. 57, comma 7, saranno ammessi alla prova orale di matematica. Inoltre, saranno ammessi con riserva a sostenere detta prova i concorrenti di cui al precedente art. 56, comma 8, e quelli di cui al precedente art. 56, comma 10, in caso di accoglimento dell'istanza, qualora giudicati idonei al termine delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali.

2. La prova orale di matematica vertera' sugli argomenti di cui ai programmi riportati nel gia' citato allegato N al presente decreto. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62.

3. I concorrenti idonei alla prova orale di matematica, sempreche' lo hanno chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due, di cui una scelta fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola e una scelta tra le precedenti e l'araba, la cinese, la croata, l'hindi, la persiana, la russa e la serba). Le modalita' di svolgimento della suddetta prova, che avra' luogo successivamente alla prova orale di matematica, sono indicate nel gia' citato allegato N al presente decreto. I concorrenti che non intenderanno piu' sostenere detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla.

4. Ai concorrenti che sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito per ciascuna delle lingue prescelte. Tale punteggio, che concorrera' alla formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 62, sara' cosi' determinato:

- a) fino a 20/30: punti 0;
- b) 21/30: punti 0,05;
- c) 22/30: punti 0,10;
- d) 23/30: punti 0,15;
- e) 24/30: punti 0,20;
- f) 25/30: punti 0,25;
- g) 26/30: punti 0,30;
- h) 27/30: punti 0,35;
- i) 28/30: punti 0,40;
- l) 29/30: punti 0,45;
- m) 30/30: punti 0,50.

## Art. 60.

### Documenti

1. All'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona, i concorrenti ammessi agli accertamenti psicofisici dovranno consegnare i seguenti documenti in originale:

a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona);

b) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita

presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale (in quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale):

- 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- 2) emocromo completo;
- 3) VES;
- 4) glicemia;
- 5) creatininemia;
- 6) trigliceridemia;
- 7) colesterolemia;
- 8) bilirubinemia totale e frazionata;
- 9) gammaGT;
- 10) transaminasemia (GOT e GPT);
- 11) markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
- 12) accertamento della positività per anticorpi per HIV.

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.

c) certificato, conforme al modello riportato nel già citato allegato G, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.

2. I concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentare:

a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale. Sarà altresì ritenuta valida in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;

b) referto originale di test di gravidanza (sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate col Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche attestazione in originale della struttura sanitaria comprovante l'accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. I concorrenti di entrambi i sessi dovranno, altresì, consegnare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico previsto dal precedente art. 56, comma 3, secondo quanto riportato nell'allegato P, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sarà loro praticato all'atto dell'ammissione alla frequenza della prima classe e periodicamente, a intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato P al presente decreto; La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti indicati ai precedenti commi 1 (a eccezione della lettera a)), 2 e al presente comma determinerà l'esclusione dal concorso.

4. All'atto della presentazione presso l'Accademia Navale per sostenere le prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno,

altresi', consegnare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello in allegato Q, che costituisce parte integrante del presente decreto, concernente il possesso del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso. I concorrenti, compresi quelli provenienti dalle Scuole Militari, dovranno dichiarare l'anno di conseguimento del predetto titolo, mentre quelli che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore.

5. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso dovranno consegnare, all'atto della presentazione all'Accademia Navale per la frequenza del corso, due fotografie, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione sul retro di cognome, nome e data di nascita. Inoltre, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi normali, dovranno altresì consegnare:

a) certificato anamnestico, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, delle vaccinazioni effettuate;

b) referto di analisi di laboratorio, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo.

#### Art. 61.

##### Composizione delle commissioni

1. Con successivi decreti saranno nominate le commissioni di cui al precedente art. 7, commi 1 e 2, lettera b). Tutto il personale militare che sarà inserito nelle commissioni di cui ai successivi commi del presente articolo apparterrà alla Marina Militare.

2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) sarà composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente;

b) due Ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Fregata in servizio, membri;

c) due o più docenti o esperti per la prova orale di matematica, membri aggiunti;

d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;

e) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo, ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa, appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.

I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati. La commissione esaminatrice potrà essere suddivisa in sottocommissioni nei casi e con le modalità previsti dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 marzo 1999, citato nelle premesse.

3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) sarà composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;

b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;

c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni.

4. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera

b), numero 2) sarà composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, presidente;

b) due Ufficiali superiori del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri;

c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 3.

5. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 3) sarà composta da:

a) un Ufficiale superiore, presidente;

b) un Ufficiale, membro;

c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli della categoria In/ISMEF, che assolverà le funzioni di segretario.

La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, del supporto di personale dell'Accademia Navale, esperto di settore e di un Ufficiale medico.

6. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) sarà composta da:

a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente;

b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;

c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.

Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.

## Art. 62.

### Graduatoria finale di ammissione ai corsi e assegnazione ai Corpi

1. I concorrenti giudicati idonei al termine di tutte le prove e accertamenti di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b) saranno iscritti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) del presente decreto, in due distinte graduatorie generali di merito, una per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a) e una per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera b).

2. Dette graduatorie saranno formate secondo il punteggio risultante dalla media di quelli riportati nella prova scritta di selezione culturale e nella prova orale, alla quale sarà aggiunto l'eventuale punteggio incrementale assegnato per la prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato secondo quanto previsto dal precedente art. 59, comma 4. A mente del precedente art. 2, comma 5, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90- all'atto della formazione delle graduatorie di ammissione alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale di cui al presente articolo, dovranno essere risultati idonei in tutte le fasi concorsuali previste nel precedente art. 6, commi 1 e 2, lettera b).

3. Nel formare ciascuna graduatoria la commissione terrà conto della riserva di posti prevista dal precedente art. 52, commi 1 e 2 del presente decreto. Se i predetti posti riservati non possono essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo art. 52.

4. A parità di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

5. Le graduatorie degli idonei saranno approvate con decreto interdirigenziale. Il decreto di approvazione delle graduatorie sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonché nei siti web [www.personil.difesa.it](http://www.personil.difesa.it) e [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it).

6. La commissione medesima, sulla base della graduatoria di cui al precedente comma 1 per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), procederà all'assegnazione provvisoria degli idonei ai Corpi di Stato Maggiore, del Genio Navale, di Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto fino alla copertura dei posti messi a concorso, tenendo conto dei requisiti di idoneità fisica, dell'attitudine dimostrata dai concorrenti, delle preferenze da loro espresse, ove compatibili con le prioritarie esigenze di Forza Armata, al fine di garantire l'omogenea distribuzione degli idonei nei vari Corpi.

7. Saranno ammessi alla frequenza della prima classe dei corsi normali -sempreché non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui ai precedenti artt. 1, comma 3 e 51, comma 7 del presente decreto- i primi 90 (novanta) concorrenti idonei, che saranno assegnati provvisoriamente ai Corpi secondo i criteri di cui al precedente comma 6, e i primi 8 (otto) concorrenti idonei, che saranno assegnati al Corpo Sanitario Militare Marittimo, inclusi nella corrispondente graduatoria di merito di cui al precedente comma 1. I vincitori del concorso saranno convocati a cura dell'Accademia Navale. Per i vincitori già alle armi, poiché soggetti a una ferma liberamente contratta, l'ammissione al corso è subordinata alla concessione del nulla osta da parte della Direzione Generale per il Personale Militare che, allo scopo, chiederà il prescritto parere della Forza Armata di appartenenza. Detto nulla osta sarà acquisito d'ufficio dall'Accademia Navale. Coloro che non si presenteranno nella data indicata nella comunicazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, non ammessi al corso. L'Accademia Navale potrà, tuttavia, autorizzare il differimento della data di presentazione fino a un massimo di cinque giorni qualora la mancata presentazione sia dovuta a causa di forza maggiore. A tal fine gli interessati dovranno inviare la documentazione probatoria del motivo della mancata presentazione entro il giorno di prevista presentazione, all'Accademia Navale, Ufficio Concorsi, tramite messaggio di posta elettronica (PE) all'indirizzo [marinaccad.concorsi@marina.difesa.it](mailto:marinaccad.concorsi@marina.difesa.it) con, in allegato, copia per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

8. A seguito delle eventuali rinunce di concorrenti che si verificheranno entro il ventunesimo giorno dalla data di inizio dei corsi, l'Accademia Navale provvederà al ripianamento delle vacanze. Successivamente, qualora i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera a) risulteranno non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, su indicazione dello Stato Maggiore della Marina, si procederà, entro il precitato termine, al ripianamento di detti posti con gli idonei non vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, previo gradimento di questi ultimi, come già indicato al precedente art. 51, comma 3. Allo spirare del termine predetto, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 2, lettera b), numero 1) formerà le graduatorie definitive di ammissione ai corsi e, per i posti di cui al precedente art. 51, comma 1, lettera a), provvederà

altresi' all'assegnazione definitiva ai Corpi, con i criteri indicati al precedente comma 6. L'assegnazione definitiva ai Corpi potra' comportare anche modificazioni della precedente assegnazione provvisoria.

9. Le graduatorie definitive degli ammessi ai corsi e la loro parimenti definitiva assegnazione ai Corpi saranno approvate con decreto interdirigenziale. In particolare, i concorrenti idonei non vincitori per il Corpo Sanitario Militare Marittimo, se si verifica la condizione di cui al precedente comma 8, verranno inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi per i posti di cui all'art. 51, comma 1, lettera a) del presente decreto, dopo l'ultimo degli idonei, secondo l'ordine della graduatoria di provenienza, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 52, comma 1, lettere a) e b). Detto decreto sara' pubblicato nel Foglio d'Ordini della Marina. Il medesimo sara' inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, nonche' nei siti web [www.persomil.difesa.it](http://www.persomil.difesa.it) e [www.marina.difesa.it](http://www.marina.difesa.it).

10. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso presso l'Accademia Navale, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi della normativa citata nel precedente art. 13, comma 1. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di Allievo al corso presso l'Accademia Navale. A tal fine l'Accademia Navale, al termine della terza settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Gli Allievi provenienti dagli Ufficiali, dai Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina in servizio permanente, saranno reintegrati nel grado, a domanda, reinseriti nel ruolo di provenienza e il tempo trascorso in Accademia sara' computato nell'anzianita' di grado. Gli Allievi provenienti dai Volontari in ferma/rafferma in servizio, se non conseguiranno la predetta nomina, saranno reintegrati, a domanda, nel grado precedentemente rivestito e saranno restituiti ai Reparti/Enti di appartenenza per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualita' di Allievo. Gli ammessi all'Accademia Navale potranno essere:

a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni);

b) espulsi per motivi disciplinari, per perdita dei requisiti psicofisici, per insufficiente attitudine militare o professionale e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

## Art. 63.

### Disposizioni amministrative

1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 14, sono a carico dell'Amministrazione le spese concernenti il mantenimento degli Allievi e l'acquisto dei libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione.

2. Sono, invece, a carico degli Allievi le spese di carattere straordinario riferite all'acquisto di strumenti scientifici a uso individuale, degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dagli Allievi medesimi, nonche' le spese riferite al pagamento per danneggiamento o perdita di materiale e al rinnovamento di capi di corredo divenuti inservibili per loro incuria.

3. All'atto dell'ammissione in Accademia gli Allievi maggiorenni o un genitore/tutore degli Allievi minorenni dovranno rilasciare una dichiarazione secondo il modello riportato in allegato R con la quale si obbligano al pagamento delle spese straordinarie e, in generale, di tutte quelle di cui gli Allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione Militare. Incorre nel rinvio dall'Istituto l'Allievo che lascia passare due mesi dalla scadenza dei versamenti richiesti dall'Accademia Navale senza effettuarli. Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia stessa può promuovere per il recupero dei crediti.

4. Gli Allievi che, per qualsiasi motivo, cessano definitivamente di far parte dell'Accademia dovranno:

a) soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente le somme eventualmente dovute;

b) restituire i libri, gli strumenti e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia Navale, nonché tutti gli effetti di corredo stabiliti dal Comando dell'Istituto (il materiale non restituito verrà addebitato al prezzo delle tariffe in vigore);

c) restituire gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento, se il relativo acquisto non è stato già saldato.

#### Art. 64.

##### Disposizioni per il trattamento dei dati personali

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente art. 17, i responsabili del trattamento dei dati, ai fini del presente concorso, sono, ognuno per le parti di competenza:

a) il Comandante dell'Accademia Navale;

b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 61.